



**Direzione Regionale:** POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,  
PAESISTICA E URBANISTICA

## Decreto del Presidente

N. **T00316** del **17/12/2019**

**Proposta n.** 22355 **del** 12/12/2019

### Oggetto:

Nomina del commissario straordinario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma

**Estensore**

---

**Responsabile del Procedimento**

---

**Il Dirigente d'Area**

---

**Il Direttore Regionale**

---

**L' Assessore**

---

**OGGETTO:** Nomina del commissario straordinario dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma.

## **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO**

**SU PROPOSTA** dell’Assessore Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l’articolo 55, relativo agli enti pubblici dipendenti dalla Regione;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale*”, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30, concernente “*Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica*” e successive modifiche ed integrazioni,

**CONSIDERATO** l’articolo 2, legge regionale n. 30/2002, che ha istituito le seguenti aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (A.T.E.R.):

- a) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma;
- b) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Roma;
- c) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Frosinone;
- d) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Latina;
- e) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Rieti;
- f) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Viterbo;
- g) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del comprensorio di Civitavecchia;

**VISTO** in particolare l’articolo 4, della suddetta legge regionale n. 30/2002, che stabilisce che sono organi delle aziende:

- a) il Presidente,
- b) il Consiglio di Amministrazione,
- c) il Collegio dei Revisori;

**VISTA** la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*” convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e nel decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;

**CONSIDERATO** che:

- l’articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002, dispone “*Ai componenti degli organi dell’azienda spetta un’indennità determinata dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 e successive modifiche, tenendo anche conto dell’estensione dell’ambito territoriale di competenza dell’azienda e della relativa dimensione demografica nonché dell’entità delle risorse finanziarie e patrimoniali da gestire*”;
- l’articolo 1, comma 1, legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46, prevede “*Le indennità spettanti ai componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione sono determinate, in riferimento all’indennità lorda dei consiglieri regionali, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio, in relazione all’entità del bilancio dell’ente, ai diversi livelli di funzioni, responsabilità e rappresentanza del componente, compatibilmente con la situazione finanziaria dell’ente stesso e con la direttiva di contenimento della spesa pubblica*”;
- l’articolo 1, comma 2, legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “*Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione*” detta disposizioni relative anche al trattamento economico spettante ai consiglieri regionali;

**RITENUTO** che:

- nelle more dell’adozione della deliberazione di Giunta regionale di cui all’articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002, ai presidenti delle Aziende spetta il trattamento economico determinato in riferimento all’indennità lorda dei consiglieri regionali nei limiti di cui all’articolo 1, comma 1, legge regionale n. 46/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
- con l’adozione del suindicato provvedimento di Giunta regionale, i contratti stipulati sono automaticamente adeguati alle disposizioni ivi dettate, salvo il diritto di recesso;

**CONSIDERATO** pertanto opportuno, nelle more dell’adozione del provvedimento di cui all’articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002, nel rispetto dei principi finalizzati al contenimento della spesa pubblica, di attribuire al commissario

straordinario delle A.T.E.R. un'indennità annua lorda pari a quella del presidente dell'Azienda, da intendersi omnicomprensiva ed inclusiva di eventuali rimborsi, spese di qualsiasi genere e/o gettoni di presenza, nel rispetto dei vigenti limiti normativi;

**VISTA** la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 *“Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”* ed in particolare l’articolo 22 che demanda ad una successiva legge regionale la ricognizione e il riordino degli enti, e la riduzione del numero dei componenti degli organi;

**VISTA** la legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, recante *“Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie”*;

**VISTO** in particolare l’articolo 3, della suindicata legge regionale n. 9/2017, rubricato *“Disposizioni in materia di aziende territoriali per l’edilizia residenziale – ATER”* che al comma 1 dispone: *“1. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa, è definita la composizione, a tre o cinque membri incluso il Presidente, dei consigli di amministrazione delle ATER, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche”*;

**ATTESO** che la procedura per la nomina degli organi amministrativi delle A.T.E.R., come disposta all’articolo 3, comma 5, della richiamata legge regionale n. 9/2017, prevede che: *“Entro quarantacinque giorni dall’adozione della deliberazione di cui al comma 1, il Presidente della Regione provvede alla nomina del Presidente dell’azienda ed il Consiglio regionale provvede, con voto limitato, alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione nel rispetto dell’articolo 22, comma 5, della l.r. 4/2013. Qualora il Consiglio non proceda alla designazione entro i predetti termini, il Presidente del Consiglio regionale provvede ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio)”*;

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale 12 settembre 2017, n. 558, che stabilisce gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi per la composizione numerica fra tre o cinque membri, incluso il presidente, del consiglio di amministrazione delle A.T.E.R.;

**CONSIDERATO** che, in relazione al procedimento di designazione dei membri del consiglio di amministrazione delle A.T.E.R., il regolamento dei lavori del Consiglio regionale, di cui alla propria deliberazione 4 luglio 2001, n. 62, prevede, relativamente alle “*Nomine e designazioni*”, una disciplina specifica ed articolata in diverse fasi, tra cui l’iniziativa ad avanzare candidature, la pubblicità, la modalità di presentazione ed esame delle proposte pervenute;

**ATTESO** che non è stato possibile procedere alla nomina immediata e contestuale del presidente e del consiglio di amministrazione delle A.T.E.R., che pertanto potrà avvenire in tempi diversi e successivi, secondo le richiamate disposizioni;

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale 19 novembre 2019, n. 860 avente ad oggetto “*Commissariamento delle A.T.E.R. del Lazio, di cui alla deliberazione di Giunta regionale 21 maggio 2019, n. 302*”;

**CONSIDERATO** che con la richiamata deliberazione n. 860/2019 la Giunta regionale ha ritenuto necessario assicurare comunque la continuità aziendale al fine di evitare gravi ripercussioni sul funzionamento delle Aziende stesse e sullo stato di avanzamento degli interventi in corso di esecuzione finanziati dalla Regione Lazio, al fine di consentire un incremento di offerta di edilizia popolare e quindi di garantire l’esigenza di buona amministrazione;

**ATTESO** inoltre che con la già menzionata deliberazione di Giunta regionale n. 860/2019:

- è stato disposto, nelle more del perfezionamento della nomina degli organi amministrativi, al fine di assicurare il buon funzionamento delle A.T.E.R. e la continuità aziendale, il rinnovo della gestione commissariale delle stesse, con durata fino alla nomina dei componenti dei rispettivi consigli di amministrazione, e comunque non oltre la data del 31 ottobre 2020;

- è stato stabilito, al fine di assicurare alle A.T.E.R. la continuità aziendale, che i soggetti individuati quali presidenti delle rispettive Aziende esercitino, nelle more del perfezionamento delle suddette procedure, le funzioni di commissari straordinari, garantendo così l’ordinaria e straordinaria amministrazione, con durata dell’incarico fino alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, e comunque non oltre la data del 31 ottobre 2020;

- è stato stabilito inoltre, con successivi decreti del Presidente della Regione Lazio, il conferimento degli incarichi di commissario straordinario delle rispettive Aziende;

**RITENUTO** pertanto di disporre la gestione commissariale dell’A.T.E.R. del Comune di Roma, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla già menzionata deliberazione di Giunta regionale n. 860/2019;

**CONSIDERATO** che con decreto del Presidente della Regione Lazio 28 giugno 2019, n. T00166, avente ad oggetto: “*Nomina del Presidente dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma*”, l’avv. Eriprando Guerritore è stato individuato quale presidente della medesima Azienda;

**RITENUTO** pertanto che l’avv. Eriprando Guerritore, già individuato quale presidente dell’A.T.E.R. del Comune di Roma, nelle more del perfezionamento delle suddette procedure, al fine di garantire la continuità aziendale ed il mantenimento dei principi di efficienza e buona amministrazione, eserciti le funzioni di commissario straordinario dell’Azienda stessa, con la durata dell’incarico fino alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, e comunque non oltre la data del 31 ottobre 2020;

**VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, avente ad oggetto: “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all’articolo 20, comma 1, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni resa, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nelle forme di legge dall’avv. Eriprando Guerritore in data 11 dicembre 2019, in relazione al conferimento dell’incarico di commissario straordinario dell’A.T.E.R. del Comune di Roma -di cui alla già menzionata deliberazione di Giunta regionale n. 860/2019- acquisite agli atti stessa data, con protocollo n. 1009894;

**VISTO** il *curriculum vitae*, parte integrante e sostanziale delle già menzionate dichiarazioni;

**PRESO ATTO** di quanto disposto dall’articolo 41, rubricato “*Validità dei certificati*”, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni;

**DATO ATTO** che l’Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica ha già attivato le seguenti procedure per la verifica delle dichiarazioni rese dall’avv. Eriprando Guerritore, in relazione al conferimento dell’incarico di commissario straordinario dell’A.T.E.R. del Comune di Roma, di cui al decreto del Presidente della Regione Lazio 6 giugno 2019, n. T00144;

- in data 23 maggio 2019 chiesto al soggetto regionale accreditato al Sistema TELEMACO di InfoCamere S.c.p.a. la scheda persona con cariche complete;
- in data 23 maggio 2019 consultazione e stampa dei risultati, tramite il sito del Ministero dell'Interno, dell'Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali;
- in data 23 maggio 2019 consultazione e stampa, tramite il sito del Senato della Repubblica, dell'elenco storico dei parlamentari;
- in data 24 maggio 2019 controllo nel sistema S.I.R.I.P.A. per verifica presenze tra i creditori della Regione;
- in data 27 maggio 2019, con protocollo n. 400593, chiesti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Ufficio Casellario Giudiziale territorialmente competente, il certificato generale del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti;
- in data 27 maggio 2019, con protocollo n. 400496, chiesto alla Procura della Corte dei Conti di Roma il rilascio di idonea certificazione attestante l'assenza di procedimenti pendenti e/o condanne, anche con sentenza non definitiva, per danno erariale;
- in data 27 maggio 2019, con protocollo n. 400621, chiesta all'I.N.P.S. la verifica delle posizioni previdenziali attive e le informazioni concernenti l'eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato (comprehensive dell'indicazione dell'azienda/ente datore di lavoro);

**ACQUISITI** dall'Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, con riferimento al conferimento dell'incarico di commissario straordinario dell'A.T.E.R. del Comune di Roma, di cui al già menzionato decreto n. T00144/2019, i seguenti documenti:

- in data 27 maggio 2019 ricevuta comunicazione dal Sistema TELEMACO di InfoCamere S.c.p.a.;
- in data 29 maggio 2019, con protocollo n. 407921, comunicazione dall'I.N.P.S.;
- in data 31 maggio 2019, con protocollo n. 418264, certificazione dalla Corte dei Conti;
- in data 3 giugno 2019, con protocollo n. 422272, certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Ufficio Casellario Giudiziale territorialmente competente;

**CONSIDERATO** che all'esito dell'istruttoria iniziata in data 28 novembre 2019 e conclusa in data 11 dicembre 2019, nei confronti dell'avv. Eriprando Guerritore, sulla base della documentazione presentata e di quella acquisita d'ufficio nell'ambito dell'attività di controllo puntuale preventivo al provvedimento amministrativo, non sono emerse cause di inconferibilità ed incompatibilità ai fini del conferimento dell'incarico *de quo* all'avv. Eriprando Guerritore, fermo restando che l'esito dell'istruttoria non solleva in alcun modo il dichiarante dalle responsabilità previste ai

sensi dell'articolo 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di dichiarazioni mendaci;

**DATO ATTO** che la documentazione presentata dall'avv. Eriprando Guerritore e quella acquisita d'ufficio nell'ambito dell'attività di controllo sono agli atti dell'Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica;

**VISTA** la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, concernente "*Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione*", ed in particolare l'articolo 34 rubricato "*Disposizioni per i commissari di nomina regionale*", che al comma 6, recita: "*Il decreto di nomina di cui al comma 4 è comunicato al Consiglio regionale. Al termine dell'incarico il commissario presenta al Presidente della Regione e alla commissione consiliare competente una dettagliata relazione sull'attività svolta, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute. [...]*";

**RITENUTO** pertanto, al fine di garantire la continuità aziendale ed il mantenimento dei principi di efficienza e buona amministrazione, di procedere, ai sensi e per gli effetti della deliberazione di Giunta regionale n. 860/2019, al conferimento dell'incarico di commissario straordinario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma all'avv. Eriprando Guerritore, già individuato quale presidente della medesima Azienda, con decreto del Presidente della Regione Lazio 28 giugno 2019, n. T00166;

**DATO ATTO** che, ai sensi di quanto disposto con la richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 860/2019, l'incarico di commissario straordinario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma conferito all'avv. Eriprando Guerritore decorrerà dalla data di notifica del presente provvedimento, ed avrà termine con l'avvenuta nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, e comunque non oltre la data del 31 ottobre 2020;

## **DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di nominare quale commissario straordinario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma l'avv. Eriprando Guerritore, nato a Roma (RM) il 2 giugno 1979;
2. che l'incarico di commissario straordinario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma conferito all'avv. Eriprando Guerritore decorrerà dalla data di notifica del presente provvedimento, ed avrà termine con la nomina dei componenti del consiglio di



amministrazione dell'Azienda stessa, e comunque non oltre la data del 31 ottobre 2020;

3. di stabilire che, nelle more dell'adozione della deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002, al commissario straordinario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma, spetta un compenso pari all'indennità annua lorda del presidente della medesima Azienda, da intendersi omnicomprensiva ed inclusiva di eventuali rimborsi, spese di qualsiasi genere e/o gettoni di presenza, nel rispetto dei vigenti limiti normativi. Il compenso graverà sul bilancio dell'Azienda stessa e pertanto senza che dal presente atto sorga alcun onere a carico del bilancio regionale;
4. di stabilire che, con l'adozione del provvedimento da parte della Giunta regionale, di cui all'articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002, il contratto stipulato con l'avv. Eriprando Guerritore in qualità di commissario straordinario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma, è automaticamente adeguato alle disposizioni ivi dettate, salvo il diritto di recesso.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente decreto è redatto in due originali, uno per gli atti dell'Area Affari Generali, Sicurezza Integrata e Beni Confiscati alla Mafia della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente in materia di politiche abitative e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente  
Nicola Zingaretti